



DELIBERA N. 279/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ C.R.T. CONSORZIO RETI
TELEVISIVE S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE SUL CANALE LCN
158) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA
N.538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(PROC. N. 2734/FB)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con nota prot. n. 13663/2019 del 10 luglio 2019 pervenuta all’Autorità in data 11 luglio 2019 (prot. n. 0303687), ha segnalato, tra l’altro, la trasmissione in data 28 maggio 2019 dalle ore 13:31 alle ore 15:49, di programmi di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto da parte del servizio media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 158, della società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l. (cfr. nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 24433 del 10 aprile 2019 versata in atti), con sede legale in Milano, via De Sanctis n. 73, allegando i supporti contenenti la videoregistrazione di detti programmi effettuata dalla competente Sezione di Polizia con propria apparecchiatura.

Con atto CONT. 15/19/DCA/N°PROC.2734/FB del 2 settembre 2019 la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso sul canale LCN 158, in data 28 maggio 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali il conduttore rivolge espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) che appaiono sul teleschermo.

2. Deduzioni della società

La società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l. - cui il citato atto di contestazione CONT. 15/19/DCA/N°PROC.2734/FB del 2 settembre 2019 è stato notificato in data 4 settembre 2019 - con nota prot. n. 418965 del 3 ottobre 2019 ha

chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie giustificative rappresentando che l'azienda, operante nel settore radiotelevisivo dal maggio 2018, non essendo a conoscenza del divieto di messa in onda di pubblicità di servizi telefonici con prefisso 899 riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 23:00 ha ritenuto di poter trasmettere le televendite oggetto di contestazione conformando la programmazione a quella mandata in onda su altri canali.

Nel corso dell'audizione, svoltasi in data 23 ottobre 2019, il rappresentante della società, ribadendo la buona fede dell'emittente nell'aver mandato in onda programmazione del tutto simile a quella trasmessa parallelamente da molti altri canali che operano in ambito locale e nazionale, ha evidenziato che la stessa, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha provveduto a modificare i palinsesti in onda sul canale LCN 158 per evitare di incorrere in analoghe o ulteriori violazioni ed ha chiesto l'archiviazione del procedimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima, in considerazione delle precarie condizioni economiche dell'azienda, il cui bilancio risulta in perdita.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si considera quanto segue:

- come evidenziato nell'atto di contestazione CONT. 15/19/DCA/N°PROC.2734/FB del 2 settembre 2019, nella programmazione del servizio media audiovisivo operante sul canale LCN 158 si riscontra, in data 28 maggio 2019 tra le ore 13:31 e le ore 15:49, la trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali, oltre alla pubblicità di taluni portali multiservizi, sono mostrate sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899), che i diversi conduttori esortano a comporre per ottenere combinazioni di numeri "vincenti" da giocare al lotto;
- la mancata conoscenza del divieto di messa in onda di televendite di servizi telefonici con prefisso 899 riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 23:00 e la circostanza per la quale altre emittenti effettuano la stessa tipologia di trasmissioni, non costituiscono cause esimenti dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT. 15/19/DCA/N°PROC.2734/FB del 2 settembre 2019 in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP da parte del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 158;



RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 158 deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione di un unico episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società, che presenta per l'anno 2018 una perdita d'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra indicata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 158, con sede legale in Milano, via De Sanctis n. 73, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1 e 3, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 279/19/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 279/19/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi